



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Solesino-Stanghella"

Scuola Primaria e Secondaria di I grado Solesino-Granze-Stanghella-BoaraPisani



Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 35047 SOLESINO (PD) ☎ 0429-709096 📠 fax 0429-770392

C.M.PDIC854002 - C.F. 82007150285 – Codice iPA/Univoco UFZ05B

✉ email [pdic854002@istruzione.it](mailto:pdic854002@istruzione.it) [pdic854002@pec.istruzione.it](mailto:pdic854002@pec.istruzione.it) [www.icsolesino-stanghella.edu.it](http://www.icsolesino-stanghella.edu.it)



**Ai Genitori**

**Ai Docenti**

**Alla Segreteria Didattica**

I.C. "Solesino-Stanghella"

**Comunicazione della Dirigenza n. 110**

Anno scolastico 2024/2025

## **OGGETTO: Assenze, obbligo scolastico e applicazione del c.d. "decreto Caivano"**

Gentilissimi,

come noto, è attualmente vigente la Legge 13 novembre 2023, n. 159 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 123/2023 – il cosiddetto "Decreto Caivano"), il cui articolo 12 dà disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.

A chiarimento di alcune domande giunte alla scuola, si riportano le parti salienti dell'articolo 12, della Legge, che va a sostituire l'art. 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

### **Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)**

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

[...]

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non

*giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.*

*6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 [chiese avventiste], e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101 [comunità ebraiche].*

*7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

[...]

Altre modifiche apportate dalla Legge 159 riguardano il codice penale, con l'introduzione dell'art. 570-ter, che così recita:

**Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori)**

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.*

*Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.*

In sintesi:

A. Sono considerati in elusione dell'obbligo scolastico:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi (casi di mancata validità dell'anno scolastico).

B. Si introduce inoltre una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter Codice Penale) che punisce:

- la mancata iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastiche con la reclusione fino a due anni;
- l'elusione dell'obbligo di istruzione con la reclusione fino a un anno.

Si coglie l'occasione per ricordare che, per la scuola secondaria, la validità dell'anno scolastico necessita della frequenza di almeno il 75% del monte ore dell'orario, come da tabella seguente:

<b>PLESSO</b>	<b>TEMPO SCUOLA</b>	<b>ORE SETTIMANALI</b>	<b>ORE ANNUE</b>
"D. Pegoraro" Solesino	normale	30	990
"E. Fermi" Boara Pisani	normale	30	990
"M. Buonarroti" Stanghella – corso D	normale	30	990
"M. Buonarroti" Stanghella – corso B	prolungato	36	1188

Pertanto il monte ore di riferimento è il seguente:

<b>ORE SETTIMANALI</b>	<b>NUMERO SETTIMANE</b>	<b>MONTE ORE ANNUALE</b>	<b>NUMERO MINIMO ORE DI FREQUENZA</b>	<b>NUMERO MASSIMO ORE DI ASSENZA</b>
<b>30</b>	<b>33</b>	<b>990</b>	<b>743</b>	<b>247</b>
<b>36</b>	<b>33</b>	<b>1188</b>	<b>891</b>	<b>297</b>

Dal momento che il conteggio è in ORE, si evidenzia come anche i ritardi contribuiscono al conteggio delle assenze.

Il Collegio docenti, nella seduta del 2 settembre 2024, ha deliberato le seguenti deroghe (significa che l'alunno viene segnato nel registro come "assente", perché non è fisicamente a scuola, ma il numero di giorni di assenza non viene inserito nel computo ai fini della verifica della validità dell'anno scolastico):

- a) motivi di salute (gravi patologie, ricoveri ospedalieri, malattie contagiose, altri stati di malattia incompatibili con la frequenza scolastica) con certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- b) grave disagio psicologico, confermato da uno specialista, che rende difficoltosa la regolare frequenza scolastica (la difficoltà per la frequenza deve essere esplicitata nella documentazione);
- c) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che riguardano il minore o la famiglia; attivazione di separazione o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare entro il secondo grado. Per il rientro nel paese di origine per motivi legali o per un trasferimento della famiglia è obbligatoria, come da Regolamento di Istituto, la dichiarazione preventiva di un genitore);
- d) partecipazione ad attività agonistica e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., frequenza del Conservatorio o altre attività artistiche certificabili dall'Ente erogatore, in quanto valutabili nel curriculum delle discipline scolastiche;
- e) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell'anno;
- f) assenze legate alle pratiche di adozione.

Tutte le altre tipologie di assenze non ammettono deroghe e concorrono quindi al conteggio rispetto al monte ore di frequenza obbligatoria.

Al fine di ottemperare ai compiti introdotti dal "decreto Caivano" la scuola opererà nel seguente modo:

1) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UFFICIO DIDATTICA (UNA VOLTA L'ANNO ENTRO IL 31/10):

collaborare con i docenti e la dirigenza al fine di identificare con celerità i minori che, non risultando iscritti a scuola, si collocano al di fuori del sistema nazionale di istruzione. A tal fine l'ufficio didattica predisporrà gli elenchi di tutti i minori iscritti a scuola, da trasmettere ai rispettivi Comuni.

2) ADEMPIMENTI A CARICO DEI COORDINATORI DI CLASSE (ANCHE PER LA PRIMARIA):

identificare gli alunni a rischio dispersione scolastica e **monitorare con frequenza almeno mensile le loro assenze**; in caso di assenze non giustificate e frequenti, i coordinatori di classe procederanno ad informare via mail la dirigenza, indicando i dati dell'alunno/a e il numero di assenze.

Data la perentorietà delle norme in vigore, si raccomanda alle famiglie di essere il più possibile scrupolose nel garantire la frequenza dei propri figli e nel segnalare con la dovuta documentazione le situazioni per le quali si prevede la deroga.

Si ringrazia per la collaborazione.

Un cordiale saluto.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Cristina Minelle

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
e norme connesse